

## REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA FORENSE DI BOLZANO

**Art. 1 Istituzione** – Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del DPR 10 aprile 1990, n. 101 e sue modifiche, con delibera di data 21.9.2010 ha istituito la Scuola Forense di Bolzano demandandone la gestione alla Fondazione Forense di Bolzano.

**Art. 2 Finalità** – La Scuola Forense ha lo scopo di formare i praticanti avvocati alla professione forense trasferendo loro le competenze e le abilità specifiche della professione (comprehensive della deontologia, dell’ordinamento e della previdenza forense), mediante un percorso formativo teorico-pratico, volto anche all’acquisizione delle abilità e delle conoscenze necessarie al superamento degli esami di abilitazione della professione di avvocato.

Per lo svolgimento dell’attività didattica, la Scuola Forense di Bolzano può avvalersi della collaborazione con enti di formazione e/o di studio sulla metodologia giuridica, posto che, ai sensi dell’art. 22 del RDL 27 novembre 1933, n. 1578, come modificato dall’art. 1bis della legge 18 luglio 2003, n. 180, i criteri per la valutazione degli elaborati scritti e delle prove orali, sono i seguenti: *a) chiarezza, logicità e rigore metodologico nell’esposizione; b) capacità concreta di soluzione di specifici problemi giuridici; c) conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati; d) capacità di cogliere profili interdisciplinari; e) padronanza delle tecniche di persuasione.*

L’attività didattica è svolta prevalentemente mediante esercitazione pratiche, esame e simulazioni di casi, redazione di atti giudiziari ed è pertanto svolta con preferenza da docenti che siano (o sono stati) avvocati o magistrati con accertata esperienza.

**Art. 3 Frequenza e durata** – La frequenza della Scuola è obbligatoria per gli iscritti al Registro Speciale dei Praticanti dell’Ordine degli Avvocati di Bolzano, per i quali la partecipazione al corso ha funzione integrativa e non sostitutiva della pratica forense biennale in uno studio legale (come previsto dall’art. 3, I co. DPR 10 aprile 1990, n. 101).

La durata del corso è annuale (da gennaio a ottobre) e le lezioni si svolgeranno a Bolzano.

**Art. 4 Organi della Scuola** – La Scuola Forense è coordinata e presieduta dal Direttore ed è retta dal Comitato Tecnico Scientifico della Fondazione (CTS), con funzioni di Consiglio della Scuola.

Sono altresì organi della scuola il Tesoriere e il Segretario che vengono nominati dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione Forense. Entrambe le cariche possono essere ricoperte dalla stessa persona.

Il Direttore della Scuola provvede alla nomina di uno o più tutors, con funzioni di ausilio all'attività didattica. Per evitare che le nomine degli organi della Scuola interrompano la continuità didattica, gli organi sopra indicati, all'atto della cessazione dalla carica, affiancano quelli nominati per il necessario coordinamento e per evitare soluzioni di continuità delle attività in corso.

Gli organi della Scuola sono rieleggibili.

Il Direttore, fissa i tempi e le modalità di svolgimento delle attività didattiche stabilendo il calendario scolastico e coordina l'attività dei tutor; può convocare il CTS per ogni questione riguardante la Scuola.

Il Segretario registra le iscrizioni dei praticanti e ne controlla i requisiti, si occupa del reperimento delle aule, prepara su indicazione dei docenti il materiale didattico e compie, sotto la vigilanza del Direttore, tutti gli atti e le operazioni utili alla corretta amministrazione della Scuola.

Il CTS, insieme al Direttore della Scuola, imposta le linee generali della didattica, elabora il programma, controlla il funzionamento e gli esiti della attività didattica, individua i docenti stabilendo i relativi compensi, nomina collaboratori organizzativi e amministrativi individuandone il numero necessario, decide sulle ammissioni e sulle esclusioni dei discenti dal corso, può proporre al CDA della Fondazione i compensi per gli organi della Scuola ed eventuali collaboratori.

Il Tesoriere (responsabile finanziario) promuove la ricerca di finanziamenti pubblici e/o privati per la copertura dei costi e predispose annualmente il rendiconto economico e lo sottopone all'approvazione del Consiglio dell'Ordine.

I tutor del corso, nominati dal Consiglio della Scuola fra gli avvocati iscritti all'Albo, seguono i discenti nell'attività didattica, restando a loro disposizione per quesiti, approfondimenti ed eventuali correzioni individuali, rilevano le presenze alle lezioni; assistono il docente prima e durante la lezione, svolgono ogni altra attività utile secondo le indicazioni del Direttore.

**Art. 5 Programma** – I contenuti didattici della Scuola Forense sono conformi ai criteri indicati dall'art. 22 del RDL 27 novembre 1933, n. 1578 come modificato dall'art. 1bis della legge 18 luglio 2003, n. 180, nonché ai punti 1, 7 e 16 della circolare 9 dicembre 2003 del Consiglio Nazionale Forense e del parere 28.4.2004 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nonché delle Linee Guida emanate dalla Scuola Superiore dell'Avvocatura nel settembre 2008.

Il Direttore della Scuola organizzerà il corso, con durata adeguata agli scopi didattici perseguiti e comunque conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari in materia, sulla base dei seguenti moduli didattici:

- a) Lezioni propedeutiche di metodologia giuridica (tecnica di redazione degli atti e dei pareri, ricerca delle fonti, ordine degli argomenti, stile e linguaggio giuridico);
- b) Esercitazioni di diritto processuale civile;
- c) Esercitazioni interdisciplinari; presentazione di casi pratici tratti dalla giurisprudenza internazionale e/o comunitaria, costituzionale, civile, penale, disciplinare forense, amministrativa, tributaria ed ecclesiastica;
- d) Esercitazioni di procedura penale;
- e) Tecniche di espressione

L'insegnamento nella Scuola Forense sarà offerto in lingua italiana ed in lingua tedesca, tendenzialmente in uguale misura, senza obbligo di traduzione; i partecipanti possono scegliere la lingua in cui esprimersi.

**Art. 6 Diploma finale** – Alla fine di ogni anno di corso si svolge la verifica del profitto, nei modi e nei termini stabiliti dal CTS.

L'ammissione alla verifica di profitto è subordinata alla frequenza del corso per l'80 % delle ore teoriche e pratiche programmate (con frequenza obbligatoria per le lezioni di deontologia, ordinamento e previdenza forense). Il CTS può ammettere alla verifica anche i praticanti avvocati che non abbiano frequentato il corso per almeno la predetta percentuale delle ore programmate, per assenze giustificate da motivi di salute o da altri gravi motivi.

L'esito della verifica finale risulterà da attestazione scritta del Comitato Tecnico Scientifico e sarà elemento di valutazione del compimento della pratica forense con diligenza e profitto anche ai fini del rilascio del certificato di compiuta pratica.